

**ALLEGATO ENERGETICO AL VIGENTE
REGOLAMENTO EDILIZIO**


Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del / /2014

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del / /2014

Redatto da Settore Governo del Territorio
Marzo 2014

Dirigente: geom. Felice Teresio Pozzi 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Laura Fumarola





CAPO I
NATURA E FINALITA'
ART. 1 – FINALITA'

CAPO II
PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO
ART. 2 - ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI
ART. 3 – PROTEZIONE DAL SOLE
ART. 4 – ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI
ART. 5 – INERZIA TERMICA DELL'INVOLUCRO
ART. 6 – FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
ART. 7 – SERRE BIOCLIMATICHE
ART. 8 – VENTILAZIONE NATURALE
ART. 9 – VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
ART. 10 – IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE – TELERISCALDAMENTO URBANO
ART. 11 - SISTEMI DI PRODUZIONE DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO
ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA
ART. 13 - CONTROLLO CLIMATICO LOCALE
ART. 14 - SISTEMI A BASSA TEMPERATURA
ART. 15 - EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ART. 16 – IMPIANTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

CAPO III
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
ART. 17 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
ART. 18 - IMPIANTI SOLARI TERMICI
ART. 19 – FOTOVOLTAICO
ART. 20 - IMPIANTI A BIOMASSE
ART. 21 – IMPIANTI A POMPA DI CALORE

CAPO IV
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
ART. 22 – MATERIALI ECOSOSTENIBILI
ART. 23 – RECUPERO ACQUE PIOVANE
ART. 24 – CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
ART. 25 - TETTI VERDI

CAPO V
PROTEZIONE DAL RUMORE
ART. 26 – RINVIO AD ALTRE NORME REGOLAMENTARI

CAPO VI
SANZIONI
ART. 27 – SANZIONI

CAPO I NATURA E FINALITA'

ART. 1 – FINALITA'

L'obiettivo principale è il perseguimento della sostenibilità ambientale, della qualità costruttiva e del risparmio energetico nel settore edilizio attraverso l'attestazione di prestazione energetica degli edifici, il rispetto dei requisiti tecnici minimi e il ricorso a procedure semplificate adottate dall'Amministrazione comunale.

Il suddetto obiettivo consente di:

1. attuare la riduzione di energia non rinnovabile e contenere le emissioni di CO₂ in atmosfera, nel rispetto del trattato di Kyoto e dei successivi provvedimenti adottati in sede di Comunità Europea;
2. diminuire il fabbisogno di combustibile di origine fossile, rispondendo al principio dell'autosufficienza energetica degli edifici nel medio-lungo periodo;
3. garantire, nella fase di progettazione e nella fase di realizzazione degli edifici di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di quelli oggetto di riqualificazione energetica, livelli prestazionali significativi in materia di sostenibilità ambientale, di risparmio energetico e comfort abitativo, nei limiti minimi stabiliti dalle Norme Tecniche Regionali;
4. adottare procedure semplificate per favorire l'immediata applicazione e comprensione delle norme in materia;
5. introdurre il parametro "efficienza energetica" nel rispetto delle normative vigenti in materia;
6. creare i presupposti oggettivi per il miglioramento continuo della qualità energetica, del risparmio economico e di gestione degli edifici nel breve-medio periodo;

CAPO II PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO

ART. 2 - ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI

Il presente articolo descrive gli accorgimenti di carattere progettuale per il corretto orientamento degli edifici al fine di ottenere il miglior sfruttamento degli apporti solari.

Tali accorgimenti vanno rispettati preferibilmente per gli edifici di nuova costruzione nell'ambito di piani urbanistici attuativi previsti dallo strumento urbanistico generale e, ove possibile, anche negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione.

Per gli edifici di nuova costruzione con doppio affaccio sui lati opposti (come nel caso delle tipologie edilizie a "schiera" e "in linea"), nell'ambito dei piani attuativi anzi detti, è preferibile l'orientamento dell'asse longitudinale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di +/- 30°.

Gli spazi abitativi principali (quali ad esempio: soggiorno, sale da pranzo, e assimilabili) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato sud.

Gli spazi abitativi nei quali è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale e che necessitano di minor illuminazione (quali ad esempio: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, autorimesse e depositi) e quindi secondari o ad uso discontinuo, dovranno essere preferibilmente disposti lungo il lato nord a protezione degli ambienti principali.

Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali:

- a. le superfici vetrate devono essere posizionate, prevalentemente, sui lati est, sud ed ovest e dotati di opportuni sistemi di schermatura solare, come pure precisato nel successivo articolo, per contenere il surriscaldamento nel periodo estivo;
- b. le piantumazioni, le colture e le siepi dei giardini e delle aree a verde dovranno essere costituite da essenza che garantiscano, nella peggiore condizione stagionale, sia la minore ombreggiatura durante il periodo invernale che la massima ombreggiatura durante il periodo estivo.

Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali, al fine di sfruttare al meglio gli apporti solari nella stagione invernale e contenere gli apporti indesiderati nel periodo estivo:

- a. devono essere ridotte le superfici vetrate su facciate esposte a nord comunque nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- b. si deve favorire un'efficiente ventilazione naturale attraverso il posizionamento delle aperture sui muri esterni in doppio affaccio sui lati opposti.

ART. 3 – PROTEZIONE DAL SOLE

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento.

Tali dispositivi, fissi o mobili, devono essere in grado di ridurre, supportati da adeguata documentazione, almeno del 70% l'irradiazione solare massima incidente sulla parte trasparente durante il periodo estivo (21 giugno) e tali da consentire il completo sfruttamento della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale (21 dicembre).

Il suddetto requisito è vincolante per gli interventi di:

- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione.

Nel caso di documentata e comprovata impossibilità tecnica di raggiungere il 70% con i soli sistemi schermanti esterni, è consentita l'adozione combinata di sistemi schermati e di sistemi filtranti.

Diversamente, nel caso di interventi di:

- ampliamento non eccedente il 20% del volume lordo a temperatura controllata esistente;
- ristrutturazioni edilizie che non coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio;
- recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti;
- risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria;

è consentito impiegare, in luogo dei sistemi schermanti, sistemi filtranti (es. vetri selettivi).

Possono essere considerati sistemi filtranti e/o schermanti anche impianti di tipo arboreo e vegetale.

ART. 4 – ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI

Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro dell'edificio, e quindi di ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale, per le singole strutture che costituiscono l'involucro i limiti di trasmittanza devono rimanere al di sotto dei limiti massimi previsti dalle normative vigenti in materia.

Per tutte le tipologie di intervento che prevedano il rifacimento della copertura, nel caso in cui la stessa sia a falda e a diretto contatto con l'ambiente abitato, deve essere possibilmente di tipo ventilato o equivalente, e garantire i valori di trasmittanza previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 – INERZIA TERMICA DELL'INVOLUCRO

Le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate degli edifici, devono garantire un'inerzia termica in grado di mantenere condizioni di benessere negli ambienti interni durante il periodo estivo, evitando quindi il surriscaldamento dell'aria grazie alla capacità di attenuazione e ritardo degli effetti di variazione della temperatura esterna.

Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli a destinazione industriale, soggetti a interventi di:

- nuova costruzione;
- ampliamento volumetrico;
- ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione;
- recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti;

ai fini di un corretto controllo delle sollecitazioni termiche esterne, dovranno essere rispettati, per le coperture soprastanti la superficie abitabile dell'ultimo piano e per le pareti verticali opache i livelli calcolati secondo le norme vigenti in materia.

Nelle strutture che delimitano gli ambienti riscaldati, deve essere verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che l'eventuale presenza di condensazione interstiziale sia limitata alla quantità rievaporabile, secondo la normativa vigente tenendo come valore di calcolo la percentuale d'umidità relativa non inferiore al 65% e comunque nel rispetto della DGR VIII/8745/2008 e s.m.i.

ART. 6 – FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per gli edifici soggetti ad interventi di:

- nuova costruzione;
- ampliamento (superiore al 20%);
- ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione;
- recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti;
- interventi di riqualificazione energetica dell'edificio (involucro) che comprenda la ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento, qualora la tipologia costruttiva dell'edificio lo consenta;

deve essere rispettato, contestualmente al rispetto dei requisiti dei valori limite di trasmittanza termica media dell'involucro edilizio opaco e trasparente e dei requisiti di prestazione dei sistemi di produzione di calore, il valore di fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale o il riscaldamento dell'edificio (E_{ph}) nel rispetto della DGR VIII/8745/2008 e s.m.i.

Nei casi di ampliamenti (superiori al 20%) e di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti la verifica si applica:

- all'intero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;
- al solo ampliamento volumetrico o sottotetto qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato.

Il valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento dell'edificio (E_{ph}) deve essere minore o uguale ai valori limite previsti dalla normativa vigente in materia, in funzione della zona climatica di appartenenza e del rapporto S/V (Superficie disperdente/Volume lordo riscaldato) dell'edificio stesso.

Per gli interventi di:

- nuova costruzione;
- ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione;

la classe energetica è definita in riferimento alla classificazione della sotto riportata tabella e stabilita dalla DGR n. VIII/8745/2008.

Classe energetica - EP_{H}	Zona climatica
A+	< 14 [kWh/m ² a]
A	< 29 [kWh/m ² a]
B	< 58 [kWh/m ² a]
C	< 87 [kWh/m ² a]
D	< 116 [kWh/m ² a]
E	< 145 [kWh/m ² a]
F	< 175 [kWh/m ² a]
G	≥ 175 [kWh/m ² a]

Art. 7 – SERRE BIOCLIMATICHE

Per serre bioclimatiche sono da intendersi quei manufatti aggiuntivi all'involucro edilizio, realizzati con superfici vetrate e caratteristiche tali da consentire una riduzione della dispersione termica (W) della porzione di parete dell'involucro interessata dal manufatto pari ad almeno il 25%. Le serre bioclimatiche sono da intendersi quali volumi tecnici.

La loro funzione principale è quella di ridurre le dispersioni termiche per trasmissione e favorire l'apporto energetico del sole nel periodo invernale, garantendo il controllo della radiazione solare nel periodo estivo.

Per la realizzazione di serre bioclimatiche devono essere rispettate le previsioni ed i contenuti della DGR X/1216/2014 e s.m.i.

In ottemperanza al presente articolo è fatto salvo il rispetto dei parametri per la ventilazione dei locali affacciati sulla serra medesima in materia igienico-sanitaria.

ART. 8 – VENTILAZIONE NATURALE

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione, anche quando realizzati con intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di aerazione naturale diretta.

Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti e richiesti dal Regolamento Locale di Igiene vigente.

ART. 9 – VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione edilizia mediante intervento di demolizione e ricostruzione, al fine di garantire la salubrità degli ambienti confinati nonché il comfort abitativo e di ridurre la perdita di energia per il ricambio d'aria, è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recuperatore di calore, tale da garantire un ricambio d'aria continuo medio giornaliero nel rispetto della vigente normativa in materia (DGR n. VIII/8745/2008 e s.m.i).

ART. 10 – IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE – TELERISCALDAMENTO URBANO

Negli edifici residenziali di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia mediante intervento di demolizione e ricostruzione, costituiti da un minimo di 4 unità abitative, è obbligatorio prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato per la climatizzazione o il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con contabilizzazione e regolazione individuale del calore come specificato al successivo art.12.

Qualora si opti per impianti autonomi per ciascuna unità immobiliare è fatto obbligo rispettare i contenuti dell'art. 6.1 della DGR VIII/8745/2008 e s.m.i. Nei casi in cui sia prevista la nuova installazione o la ristrutturazione di impianti termici e qualora sia presente una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento ad una distanza inferiore ai 1000 m ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, andrà realizzata la predisposizione delle opere e degli impianti necessari per favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

L'allacciamento a tali reti si rende consigliabile, qualora si presentino le condizioni tecnicamente favorevoli ed economicamente sostenibili.

ART. 11 - SISTEMI DI PRODUZIONE DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume (loro riscaldato) maggiore al 20% del volume dell'edificio preesistente e per gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria e nel caso di sostituzione di generatori di calore, è obbligatorio che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico (η_g) sia superiore ai limiti definiti dall'Allegato A – Requisiti Energetici degli Edifici - DGR n. VIII/8745/2008 e s.m.i e norme UNI TS 11300 parte IV.

ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA

Negli edifici di nuova costruzione, in quelli oggetto di demolizione e ricostruzione totale e in quelli oggetto di ristrutturazione dell'intero sistema impiantistico, per gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore è prescritta l'adozione di sistemi di

termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare secondo quanto previsto dalla DGR X/1118/2013 e s.m.i.

ART. 13 - CONTROLLO CLIMATICO LOCALE

In caso di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

ART. 14 - SISTEMI A BASSA TEMPERATURA

Al fine del mantenimento della temperatura dell'aria in condizioni di comfort senza movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo, con il minimo utilizzo delle risorse energetiche, è suggerito l'utilizzo di sistemi radianti a bassa temperatura quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti, nei soffitti dei locali climatizzati sempre che le prestazioni termiche dell'involucro lo consentano.

I sistemi radianti possono anche essere utilizzati per raffrescare gli ambienti, purché siano previsti dei dispositivi di controllo dell'umidità relativa.

ART. 15 - EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Per tutti gli edifici, negli spazi per le attività principali, negli spazi per le attività comuni e simili e nelle pertinenze, deve essere assicurato un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste con riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia e nel rispetto del vigente Regolamento Locale di Igiene.

E' obbligatorio in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ed in occasione di interventi che comportino il rifacimento (anche parziale) dell'impianto di illuminazione, pubblici e del terziario, per le parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettono di ottimizzare i consumi di energia dovuti all'illuminazione (esempio: interruttori parzializzati, a tempo e/o azionati da sensori di presenza).

ART. 16 – IMPIANTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Nei parcheggi pubblici è consigliata l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in numero congruo allo spazio destinato a parcheggio disponibile.

Ove possibile le colonnine dovranno preferibilmente essere alimentate con fonti di energia rinnovabile.

CAPO III FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

ART. 17 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

In occasione di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, destinati anche alla produzione di acqua calda sanitaria, è obbligatorio, salvo comprovati impedimenti di natura tecnica, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire la percentuale minima prevista dalle vigenti disposizioni in materia del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti rinnovabili come previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2011 e s.m.i.

Gli obblighi di cui al precedente comma, non si applicano qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria (ACS).

ART. 18 - IMPIANTI SOLARI TERMICI

Nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione e in occasione di nuova installazione di impianti termici destinati anche alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS), è obbligatorio,

salvo provati impedimenti di natura tecnica, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire le percentuali minime previste dalle vigenti disposizioni in materia del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici. Il requisito si ritiene soddisfatto nel caso si ricorra ad altre specifiche fonti rinnovabili purché ne venga comprovata l'effettiva produzione energetica.

I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per zone e immobili sottoposti a vincoli. Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- sono vietati gli impianti in falda con serbatoio di accumulo accorpato al collettore;
- gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo *retrofit*) o meglio strutturati in essa; i serbatoi di accumulo, non accorpato al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, limitandone la visibilità dal piano stradale di accesso all'edificio ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

ART. 19 – FOTOVOLTAICO

I moduli fotovoltaici possono essere installati sia su tetti piani che su altre parti degli edifici o manufatti purché compatibili con essi fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo *retrofit*) o meglio strutturati in essa;
- nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, limitandone la visibilità dal piano stradale di accesso all'edificio se disposti su più file fatta eccezione per i comparti produttivi.

ART. 20 - IMPIANTI A BIOMASSE

Negli edifici di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti riferiti all'efficienza energetica previsti dalla normativa regionale, è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (esempio: pellets, cippato, legno vergine nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsti dalle vigenti normative regionali e statali).

ART. 21 – IMPIANTI A POMPA DI CALORE

In alternativa ai generatori termici tradizionali è ammessa l'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo e/o dell'aria mediante una o più pompe di calore, limitatamente ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia emanate dalla Regione Lombardia e dalla rispettiva Provincia, ognuno per le rispettive competenze.

Per quanto concerne le caratteristiche e la realizzazione delle sonde geotermiche si fa riferimento al Regolamento Regionale n. 7 del 15.02.2010 e s.m.i.

CAPO IV SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

ART. 22 – MATERIALI ECOSOSTENIBILI

Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.

L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di istituti riconosciuti dall'Unione Europea o presentare

marcatura CE. In ogni caso ed in assenza delle predette marcature, le caratteristiche dei materiali devono essere coerenti con quelle indicate nella normativa tecnica nazionale vigente.

ART. 23 – RECUPERO ACQUE PIOVANE

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile negli interventi di nuova costruzione è consigliato l'utilizzo delle acque meteoriche, provenienti dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi e per l'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici.

Per la riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con superficie copertura superiore a 100 m² e con una superficie destinata a verde pertinenziale superiore a 100 m², è consigliato, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia (Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 e s.m.i e Decreto L.gs n. 152/2006 e s.m.i) nonché il rispetto del vigente Regolamento Locale di Igiene.

ART. 24 – CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 e s.m.i, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche.

Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri per maggiori dettagli si rimanda alle norme UNI 9182/2010.

ART. 25 - TETTI VERDI

Fuori dal perimetro del centro storico, e per quegli edifici all'interno del centro storico che presentino caratteri di incongruità con il contesto, le coperture degli edifici possono essere realizzate col sistema a "tetto verde", con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali estivi dovuti all'insolazione sulle superfici orizzontali. Il "tetto verde" deve interessare la copertura nella sua interezza al lordo degli elementi architettonici eventualmente presenti (terrazzini, abbaini, raso falda, ecc.).

Deve essere garantito l'accesso al tetto per la manutenzione.

In ogni caso dovranno essere rispettate le vigenti norme tecniche specifiche.

CAPO V PROTEZIONE DAL RUMORE

ART. 26 – RINVIO AD ALTRE NORME REGOLAMENTARI

Si rimanda al rispetto di quanto prescritto nel vigente Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale e alle normative vigenti regionali e nazionali.

CAPO VI SANZIONI

ART. 27 – SANZIONI

Per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché il procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.i, salvo che per la violazione sia già prevista una specifica sanzione.